



17 ottobre 2022 (RM 759-784/2022)

**MM 16/2022 modifica del Regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo**

<b>1</b>	<b>Retrospettiva</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Proposte di modifica</b> .....	<b>2</b>
2.1	Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 1.2.....	2
2.2	Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 2.....	2
2.3	Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 3.....	2
2.4	Art. 16 cpv 5 – tassa base – mancata notifica .....	2
2.5	Art. 18 cpv 1 – altre tasse causali – scarti vegetali.....	3
2.6	Art. 18 cpv 2 – altre tasse causali – ingombranti .....	3
2.7	Art. 18 cpv 3 – altre tasse causali – plastica.....	3
2.8	Art. 20 cpv 4 e 5 – attuazione misure d’esecuzione.....	3
2.9	Art. 21 – rimedi giuridici .....	3
2.10	Art. 26 cpv 1 – norma transitoria.....	3
<b>3</b>	<b>Conclusioni</b> .....	<b>3</b>
3.1	Aspetti procedurali e formali .....	3
3.2	Attribuzione MM .....	3
3.3	Proposta di decisione .....	4
<b>4</b>	<b>Abbreviazioni</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Testo del regolamento</b> .....	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi</b> .....	<b>8</b>

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo inerente la modifica del regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo.

## **1           Retrospettiva**

Lo scorso 15 dicembre 2021 il Legislativo approvava all'unanimità il MM 15/2021 concernente l'adozione del regolamento dei rifiuti.

Dopo la consueta ratifica della SEL, la stessa formulava, in data 11 aprile 2022, delle modifiche d'ufficio sollecitando gli Organi comunali a tener conto di ulteriori indicazioni formulate dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.

Unitamente a ciò, nei primi mesi di attuazione della nuova base legale, sono emerse delle lacune tariffali, che sono colmate con questa revisione parziale.

## **2           Proposte di modifica**

### **2.1       Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 1.2**

La Sezione enti locali sollecita di esplicitare l'imposizione delle residenze secondarie sebbene non vi siano ancora delle disposizioni di regolamento, le medesime devono essere equiparate alle economie domestiche. Sono state dunque inserite le tariffe all'art. 16 cpv 4 che regolano la riscossione della tassa per le economie domestiche sfitte e le residenze secondarie. Le tariffe sono state riviste secondo le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi (cfr. punto 6 Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi) ma adattate in base alla nostra realtà.

### **2.2       Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 2**

Le tariffe sono state adeguate in quanto non rispettavano il principio di causalità rispetto la categoria delle economie domestiche.

### **2.3       Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 3**

Le tariffe al punto 3 sono state aggiornate in quanto ritenute eccessive rispetto alle attività economiche.

### **2.4       Art. 16 cpv 5 – tassa base – mancata notifica**

La classificazione delle attività economiche è di competenza del Comune; non risulta pertanto giustificato attribuire la tariffa massima in caso di mancata notifica. È quindi necessario eliminare questa normativa.

## **2.5 Art. 18 cpv 1 – altre tasse causali – scarti vegetali**

È stata inserita una forchetta con una tariffa minima e massima unitamente a quella sul quantitativo che, permette al Municipio, di stabilire tramite ordinanza le modalità di raccolta degli scarti vegetali.

## **2.6 Art. 18 cpv 2 – altre tasse causali – ingombranti**

Occorre definire se la tassa causale per la raccolta e lo smaltimento degli ingombranti viene riscossa o meno. Un'indicazione "possibilista" non può essere ammessa. L'Esecutivo, per il momento, decide di non incassare nessuna tassa.

## **2.7 Art. 18 cpv 3 – altre tasse causali – plastica**

Il Municipio ha deciso di introdurre la raccolta separata della plastica appaltando il servizio a una ditta del settore. Il fornitore si occuperà della vuotatura del contenitore e del trasporto dei sacchi ad un impianto preposto al suo riciclo.

## **2.8 Art. 20 cpv 4 e 5 – attuazione misure d'esecuzione**

Si propone lo stralcio in quanto sono già indicate negli art. 23 e 24.

## **2.9 Art. 21 – rimedi giuridici**

È stata effettuata una correzione ortografica.

## **2.10 Art. 26 cpv 1 – norma transitoria**

Questa norma è stata inserita nel caso in cui il Municipio decidesse di modificare le modalità operative di raccolta degli scarti vegetali.

## **3 Conclusioni**

Questa revisione sarà sottoposta al Sorvegliante dei prezzi, in quanto la modifica verte anche su questioni tariffali.

### **3.1 Aspetti procedurali e formali**

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

### **3.2 Attribuzione MM**

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

***Commissione della gestione***  
e alla  
***Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

**La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.**

### **3.3 Proposta di decisione**

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. 1.1. la modifica degli art. 16 cpv 2, cpv 4, cpv 5, 18 cpv 1, cpv 2, 20 cpv 4, cpv 5, 21 cpv 1;  
1.2. i nuovi art. 16 cpv 4, 18 cpv 3, 26 cpv 1;
2. l'entrata in vigore del punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere dall'1 gennaio 2023.


PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

La Sindaca:

Il Segretario:



T. Bettazza



D. Gianella

## **4 Abbreviazioni**

art./artt.	articolo/articoli.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.
SEL	Sezione enti locali.

## 5 Testo del regolamento

### REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO

Legenda: **testo in rosso** = nuovo  
~~testo in rosso~~ = stralcio

#### **Tassa base**

#### **Art. 16** omissis

<sup>2</sup>Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.

<sup>3</sup>L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

<sup>4</sup>Mediante ordinanza il Municipio stabilisce:

- a) le modalità di controllo e di notifica del personale occupato;
- b) le eventuali eccezioni all'assoggettamento;
- c) i casi di esenzione;
- d) l'ammontare della tassa annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

Tariffa	Descrizione	Calcolo	Minimo	Massimo
1	1.1 Economie domestiche	per numero di persone che compongono l'economia domestica: - 1 persona - 2 persone - 3 persone - 4 e più persone - <b>sfitte</b>	100.00 110.00 120.00 130.00 <b>80.00</b>	150.00 160.00 170.00 180.00 <b>120.00</b>
	<b>1.2 Residenze secondarie</b>		<b>100.00</b>	<b>160.00</b>
2	Attività economiche	per numero di personale occupato sulla base dell'unità equivalente a tempo pieno: - fino a 1 - > 1 fino a 2 - > 2 fino a 3 - > 3 fino a 6 - > 6	80.00 110.00 <b>140.00</b> <b>170.00</b> <b>260.00</b>	110.00 150.00 <b>180.00</b> <b>280.00</b> <b>500.00</b>

3	Esercizi pubblici per posti a sedere secondo l'autorizzazione alla gerenza per esercizio con/senza alloggio rilasciato dalla polizia cantonale (all'esterno si considera il 50%) e per posti letto:		
	- bar	1.00	10.00
	- discoteche	1.00	10.00
	- ristoranti, pizzerie, grotti	1.00	10.00
	- motel e alberghi	5.00	15.00
4	Depositi senza attività	100.00	150.00
5	Associazioni senza scopo di lucro		esentati dal pagamento della tassa base su istanza scritta.

<sup>5</sup>Le attività economiche sono tenute a dichiarare il personale occupato.  
~~In caso di mancata notifica entro i termini sanciti dall'ordinanza, verrà emessa la tassa base secondo il criterio massimo della tariffa 2.~~

**Altre causali**

**tasse Art. 18** <sup>1</sup>Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa ~~annuale~~ (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- a) al mc: da CHF 1.00 a CHF 100.00
- ~~a) contenitore da 140 litri: da CHF 40.00 a CHF 200.00~~
- ~~b) contenitore da 240 litri: da CHF 80.00 a CHF 350.00~~
- ~~c) contenitore da 800 litri: da CHF 250.00 a CHF 500.00~~
- ~~d) sacco ecologico 110 litri: da CHF 1.00 a CHF 5.00~~

~~Per quanto concernono le modalità d'identificazione da applicare ai contenitori da 140/240/800 litri, unitamente alle disposizioni operative di evacuazione degli scarti vegetali, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.~~

~~<sup>2</sup>Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Municipio può riscuotere un'apposita tassa. (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:~~

- ~~a) al mc o al kg: da CHF 5.00 a CHF 80.00~~

~~Per quanto concernono le modalità di tassazione, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.~~

~~<sup>3</sup>Per lo smaltimento della plastica il Municipio mette in vendita i relativi sacchi "Sammelsack" (IVA esclusa):~~

- a) sacco da 35 litri: da CHF 1.00 a CHF 3.00
- b) sacco da 60 litri: da CHF 1.50 a CHF 3.50

~~Per quanto concernono le modalità di tassazione, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.~~

**Attuazione misure d'esecuzione**

**e Art. 20** omissis

~~<sup>4</sup>Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.~~

~~<sup>5</sup>Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.~~

**Rimedi giuridici** **Art. 21** <sup>1</sup>Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate secondo i rimedi giuridici del reclamo e del ricorso, secondo le disposizioni del Regolamento organico comunale e la LPAm.

**Norma transitoria** **Art. 26** <sup>1</sup>In caso di modifica delle modalità operative di raccolta degli scarti vegetali, per coloro che hanno già acquistato un contenitore entro il 31.12.2022, potranno usufruire di un'agevolazione sul costo del nuovo servizio fino al 30.06.2023, la stessa sarà definita per il tramite dell'ordinanza municipale.

## 6 Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

Sorveglianza dei prezzi SPR

CH-3003 Berna

SPR;

POST CH AG

Municipio di Lavertezzo  
Via Malpensata 4  
6595 Riazzino

Per e-mail: [cancelleria@lavertezzo.ch](mailto:cancelleria@lavertezzo.ch)

Numero di riferimento: PUE-333-193

Vostro riferimento:

Berna, 26 ottobre 2022

### Modifica del regolamento dei rifiuti e dell'ordinanza municipale d'applicazione del regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo

Egregio signor Sindaco,  
Egredi membri del Municipio,

Lo scorso 6 settembre abbiamo ricevuto il messaggio dalla vice-segretaria, signora Ramona Radaelli, in cui, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) sottoponete al parere della Sorveglianza dei prezzi il progetto di Modifica del regolamento dei rifiuti e dell'ordinanza municipale d'applicazione del regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo.

La LSPr si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni da essi incaricate dispongono di un monopolio pubblico locale nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Di conseguenza, l'articolo 2 della LSPr è applicabile ed essi sono assoggettati alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Secondo l'articolo 14 della LSPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Nel caso delle tasse sui rifiuti, il Sorvegliante dei prezzi dispone quindi di un diritto di raccomandazione verso l'autorità preposta a decidere i tariffari e può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPr).

Dopo avere analizzato la documentazione che ci avete fornito, il Sorvegliante dei prezzi formula le

Sorveglianza dei prezzi SPR

Greta Lüdi

Einsteinstrasse 2

3003 Berna

Tel. +41 58 462 21 01

[greta.luedi@pue.admin.ch](mailto:greta.luedi@pue.admin.ch)

<https://www.preisueberwacher.admin.ch/>



PUE-D-5B8C3401/46



raccomandazioni seguenti:

#### **1. Riduzione della tassa di base per le residenze secondarie**

Nell'articolo 12, paragrafo 1, punto 1 del progetto di ordinanza viene proposto d'applicare alle residenze secondarie una tassa base superiore a quella applicata alle economie domestiche di due persone.

Per rispettare il principio di causalità, alle residenze secondarie dovrebbe essere applicata una tassa base inferiore a quella applicata alle economie domestiche residenti, poiché i costi variabili coperti da questa tassa (raccolta dei rifiuti solidi urbani e gran parte della gestione dei rifiuti riciclabili) si riducono in relazione alla minore occupazione dell'abitazione. Una tassa base superiore a quella applicata alle economie domestiche di due persone contravviene al principio di causalità. **Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Municipio di Lavertezzo di applicare alle residenze secondarie una tassa base inferiore a quella prevista per le economie domestiche composte da due persone.**

#### **2. Applicazione di una tassa di base per gli esercizi pubblici rispettosa dei principi d'equivalenza e di causalità dei costi**

Alla luce dei documenti che ci sono stati forniti non siamo in grado di valutare con fondatezza le tasse basi per gli esercizi pubblici. Il Sorvegliante dei prezzi ritiene che generalmente le autorità comunali detengano la migliore visione del tessuto economico presente sul proprio territorio. La tassa sui rifiuti applicata agli esercizi pubblici deve, in ogni caso, essere proporzionata al costo del servizio offerto, rimanendo entro limiti ragionevoli (principio di causalità). Essa non deve presentare uno squilibrio con il valore oggettivo della prestazione (principio d'equivalenza). La tassa non deve, inoltre, creare delle disparità di trattamento tra le diverse imprese e/o i diversi settori economici. Il Municipio di Lavertezzo dovrebbe quindi valutare se il prezzo di 6 franchi per posto a sedere (con focus sulle discoteche) corrisponda al costo attribuibile al servizio fornito agli esercizi pubblici. In particolare, osserviamo che con il tariffario proposto dal Comune, le due discoteche si troverebbero a pagare una tassa di base annuale complessiva molto elevata (CHF 8'400.-). Per le altre attività economiche la tassa di base annua è limitata a un massimo di 480.- franchi all'anno.

**Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Municipio di Lavertezzo di procedere con una rivalutazione delle tasse di base applicate agli esercizi pubblici, al fine d'assicurare la corretta applicazione dei principi d'equivalenza e di causalità (chi inquina paga) e evitare delle disparità di trattamento tra gli utenti del servizio.**

### **Le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi**


Sulla base delle considerazioni che precedono e conformemente agli articoli 2, 13 e 14 della LSPr, il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Comune di Lavertezzo di:

- **applicare alle residenze secondarie una tassa base inferiore a quella prevista per le economie domestiche composte da due persone;**
- **procedere con una rivalutazione delle tasse di base applicate agli esercizi pubblici, al fine d'assicurare la corretta applicazione dei principi d'equivalenza e di causalità (chi inquina paga) e evitare delle disparità di trattamento tra gli utenti del servizio.**

Vi ricordiamo in fine che l'autorità competente deve menzionare l'avviso del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione. Se la decisione si discosta dalla raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 14 della LSPr, l'autorità competente deve darne giustificazione.

Vi richiediamo cortesemente di fornirci la vostra decisione, e se del caso, la vostra presa di posizione una volta che sarà resa pubblica.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.



Beat Niederhauser  
Capoufficio,  
Sostituto del Sorvegliante dei prezzi